

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00575/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 575 del 2022, proposto da Sebastiana Gallipoli, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Irene Contorno e Ciro Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Formez PA e Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Raffaella Katia Dinoi, rappresentata e difesa dall'avvocato Emiliano Pacifico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della graduatoria di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non

dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia», pubblicata il 14 gennaio u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata quale idonea (posizione n. 318) ma non vincitrice (codice concorso LE) per il Distretto della Corte d'Appello di Lecce;

- dell'avviso, reso noto nel sito istituzionale di parte resistente il 14 gennaio u.s., nella misura in cui stabilisce che *«tutti i candidati collocati utilmente nelle graduatorie dei vincitori parteciperanno, nelle giornate comprese tra il 20 e il 28 gennaio 2022, alla procedura di scelta della sede, tramite piattaforma informatica»*, dalla quale l'odierna ricorrente risulta esclusa, non essendo ricompresa nel novero dei candidati vincitori;

- dell'esito della prova scritta del predetto concorso pubblico, sostenuta da parte ricorrente in data 25 novembre 2021, conosciuto dalla stessa tramite accesso alla propria area riservata in data 1 dicembre 2021, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;

- del punteggio numerico, pari a 22,125, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;

- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento al quesito n. 13, del correttore e del foglio risposte;

- dei verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 13 del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;

- dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta di parte ricorrente;

- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;

- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori alla prova scritta per il Distretto della Corte d'Appello di Lecce;
- ove occorra e per quanto di interesse, delle istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;
- ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

nonché per l'accertamento dell'interesse di parte ricorrente all'utile inclusione nella graduatoria di merito dei candidati vincitori, con il riconoscimento del punteggio legittimamente spettante, per il Distretto della Corte di Appello di Lecce (Codice Concorso LE) pubblicata il 14 gennaio u.s., previa rettifica in aumento del punteggio ottenuto all'esito della prova scritta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Formez Pa, del Ministero della Giustizia e di Raffaella Katia Dinoi;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2022 la dott.ssa Marianna Scali;

Richiamato il contenuto dell'ordinanza collegiale n. 1641 del 10 febbraio 2022 con cui questo Tribunale ha rilevato un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, cod. proc. amm., per mancata notifica del ricorso ad un soggetto che potesse dirsi effettivamente controinteressato nel presente giudizio;

Vista la memoria del 15 marzo 2022, con cui parte ricorrente ha dimostrato di essersi tempestivamente attivata, ai fini dell'individuazione dei controinteressati effettivi, richiedendo all'Amministrazione gli indirizzi di residenza di questi ultimi

e di aver infine provveduto, successivamente all'adozione della predetta ordinanza, ed entro il termine di impugnazione della graduatoria, a notificare il ricorso ad almeno un controinteressato effettivo;

Ritenuto che tale circostanza sia sufficiente a superare il richiamato profilo di inammissibilità;

Ritenuto, cionondimeno, necessario estendere il contraddittorio a tutti i controinteressati, da individuarsi in quei soggetti, utilmente inseriti nella graduatoria e destinati ad essere sopravanzati, in caso di accoglimento del gravame, dalla odierna ricorrente;

Vista la richiesta, da quest'ultima avanzata con l'atto introduttivo del giudizio, di autorizzazione alla notificazione del presente ricorso per pubblici proclami;

Visto l'art. 41, comma 4, cod.proc.amm., il quale prevede che *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 cod.proc.amm., i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il

sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina

sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento;

Precisato che, a mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

Ritenuto di dover rinviare la trattazione della causa all'esito della completa instaurazione del contraddittorio nei termini sopra precisati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la prosecuzione della trattazione l'udienza pubblica del 20 settembre 2022.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Marianna Scali, Referendario, Estensore

Giuseppe Grauso, Referendario

L'ESTENSORE
Marianna Scali

IL PRESIDENTE
Roberto Politi

IL SEGRETARIO